



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO POZZUOLI

Largo San Paolo snc - Tel. 081/5261160

e-mail ucpozzuoli@mit.gov.it - PEC cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it - Sito web www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli

ORDINANZA RO/2022

DISCIPLINA PER L'ESECUZIONE IN SICUREZZA DELLE OPERAZIONI DI IMBARCO E SBARCO PASSEGGERI E/O VEICOLI NEI PORTI RICADENTI NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI POZZUOLI E DELL'OBBLIGO DI CONTEGGIO E REGISTRAZIONE DELLE PERSONE A BORDO

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pozzuoli,

- VISTO:** il *Codice della Navigazione*, nello specifico gli articoli 17, 28, 30, 62, 63, 65 ed 81, nonché gli articoli 59, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73 e 74 del relativo *Regolamento di esecuzione*, parte marittima;
- VISTO:** in particolare l'art. 295 del sopracitato *Codice della Navigazione*, il quale recita “*al comandante della nave, in modo esclusivo, spetta la direzione della manovra e della navigazione*”;
- VISTO:** in particolare l'art. 490 del sopracitato *Codice della Navigazione*, il quale annovera la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, durante le operazioni di imbarco o sbarco dello stesso;
- VISTA:** la Legge 5 giugno 1962, n. 616 disciplinante la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
- VISTO:** il D.P.R. 08.11.1991, n. 435 recante il “*Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare*”;
- VISTO:** il D.Lgs. 04.02.2000 n. 45 recante “*Attuazione della direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri*”;
- VISTO:** il D.Lgs. n. 52 in data 8 marzo 2005 – “*Attuazione della direttiva 2003/24/CE relativa ai requisiti di sicurezza per le navi da passeggeri*”;
- VISTO:** il D.Lgs. 04.12.1992, n. 475 relativo all'attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21.12.1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale;
- VISTO:** il D.Lgs. n. 271/1999 relativa all'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della Legge 31 dicembre 1998, n. 485;
- VISTO:** il D.Lgs. n. 272/1999 relativo all'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485;
- VISTO:** il D.Lgs. n. 81/2008 relativo all'attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTO:** il D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (*Codice della strada*);
- VISTO:** il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (*Norme in materia ambientale*);
- VISTA:** la Circolare n. 10/SM in data 04.01.2007 dell'allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne avente ad oggetto “*Direttive per l'applicazione degli orientamenti sui requisiti di sicurezza delle navi passeggeri e unità veloci da passeggeri per le persone a mobilità ridotta (PMR)*”, riportante nell'allegato n. 2 le “*Linee guida contenenti prescrizioni tecniche per agevolare l'accessibilità e la mobilità a bordo delle navi impiegate in viaggi nazionali marittimi da parte delle persone a mobilità ridotta*” (diramate con Circolare prot. n. 20540 in data 17.12.2012 dell'allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne);
- VISTA:** la Direttiva 98/41/CE del Consiglio del 18 giugno 1998 relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità;

- VISTA:** la Direttiva 2010/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE
- VISTO:** il D.M. 13 ottobre 1999 *“Recepimento della direttiva 98/41/CE relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità”*, oggi abrogato dal D.Lgs. n. 38/2020;
- VISTA:** la Circolare Titolo Sicurezza della Navigazione S.G. n° 106/2015 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera recante *“implementazione delle attività di verifica e controllo su navi Ro-Ro pax”*;
- VISTA:** la Circolare Titolo Sicurezza della Navigazione S.G. n° 117/2020 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera recante *“Decreto legislativo 11 maggio 2020, n. 38 di attuazione della direttiva (UE) 2017/2019 del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri (Gazzetta Ufficiale n. 135 del 27 maggio 2020)”*;
- VISTA:** la Circolare Titolo Sicurezza della Navigazione S.G. n° 165/2021 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera recante *“Direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità”*;
- VISTO:** il Decreto Dirigenziale n° 494/2018 del 14.05.2018 del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, trasmesso con la Circolare non di serie n° 09/2018 del 14.05.2018 dello stesso Comando Generale, relativo all'esenzione dell'obbligo di registrazione delle persone a bordo per le unità da passeggeri che effettuano con sistematica regolarità una serie di tratte, specificatamente individuate nel citato Decreto;
- VISTO:** il D.Lgs. 11 maggio 2020, n. 38 recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri”* che ha abrogato il sopracitato D.M. 13 ottobre 1999;
- VISTO:** il Decreto Dirigenziale n. 76 del 05.07.2011 della Giunta Regionale della Campania con la quale è stato approvato provvedimento di regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi del porto di Baia del Comune di Bacoli;
- VISTO:** il Decreto Dirigenziale n. 105 del 06.09.2012 della Giunta Regionale della Campania con la quale è stato approvato provvedimento di regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi del porto di Pozzuoli;
- VISTO:** il Decreto Dirigenziale n. 13 del 27.02.2020 della Giunta Regionale della Campania con la quale è stato approvato provvedimento di regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi del porto di Acquamorta del Comune di Monte di Procida;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 45/2006 in data 15.09.2006 recante la disciplina della circolazione nell'ambito portuale di Pozzuoli;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 53/2007 del 12.11.2007 recante il regolamento relativo all'individuazione dei servizi portuali ai sensi dell'art. 16 commi 1 della Legge n. 84/1994 e del D.M. n. 132/2001, la quale annovera, tra i servizi portuali previsti per il porto di Pozzuoli, l'incolonnamento ed instradamento di passeggeri e veicoli diretti agli imbarchi e prevenienti dagli sbarchi, che consiste nel porre in essere tutte le procedure necessarie affinché le operazioni di imbarco/sbarco passeggeri e veicoli avvengano in modo ordinato, sicuro e secondo i massimi standard di sicurezza;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 68/2012 in data 31.08.2012 recante il regolamento delle attività che si svolgono nei porti e negli approdi del Circondario marittimo di Pozzuoli;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 17/2014 in data 24.04.2014 recante la disciplina della

	circolazione e delle attività che si svolgono nel porto di Baia;
VISTA:	la propria Ordinanza n. 107/2016 in data 19.10.2016 che modifica l'art. 15 rubricato " <i>Disponibilità e destinazione ormeggi</i> " dell'Ordinanza 68/2012 datata 31.08.2012;
VISTA:	la propria Ordinanza n. 35/2020 in data 06.08.2020 recante la disciplina della circolazione e delle attività che si svolgono nel porto di Acquamorta;
VISTA:	la propria Ordinanza n. 95/2021 in data 16.12.2021 relativa all'attivazione Sportello Unico Marittimo (<i>National Maritime Single Window</i>) per la gestione informatizzata delle formalità di arrivo e partenza delle navi nel Circondario Marittimo di Pozzuoli;
VISTA:	la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con Legge n. 1085 del 21 dicembre 1977;
SENTITI:	i Comandanti dei porti di Baia e Acquamorta, ricadenti nel Circondario marittimo di giurisdizione e interessati da traffico passeggeri;
RITENUTO:	necessario ed opportuno garantire la salvaguardia della vita umana in mare e la sicurezza della navigazione e portuale, attraverso la predisposizione e l'emanazione di apposita disciplina, adottata in aderenza all'art. 65 Cod. Nav., che garantisca l'esecuzione in sicurezza delle operazioni di imbarco e sbarco passeggeri e/o veicoli dalle unità navali a ciò destinate adibite che fanno scalo ed operano nei porti ricadenti nel Circondario marittimo di Pozzuoli;
RITENUTO:	necessario revisionare l'attuale disciplina locale afferente l'esecuzione in sicurezza delle operazioni di imbarco e/o sbarco passeggeri e/o veicoli dalle unità navali adibite al trasporto passeggeri, al fine di attualizzarla con le vigenti disposizioni in materia e garantire un elevato gradiente di sicurezza della navigazione e portuale;
RITENUTO:	necessario conoscere il numero e le informazioni relative alle persone a bordo al fine di migliorare il livello di sicurezza ed accrescere la possibilità di salvataggio dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio a bordo nei casi di emergenza, nonché di garantire una gestione più efficace delle operazioni di ricerca e soccorso e delle altre conseguenze degli incidenti in mare;
DATO ATTO:	che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni della normativa unionale e nazionale in materia;
VISTI:	gli atti d'ufficio;

O R D I N A

ARTICOLO 1

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1. La presente Ordinanza disciplina le **modalità per l'esecuzione in sicurezza delle operazioni di imbarco e/o sbarco passeggeri e/o veicoli dalle unità navali adibite al trasporto passeggeri** che fanno scalo ed operano nei porti di **Pozzuoli, Baia e Acquamorta**, ricadenti nell'ambito del **Circondario marittimo di Pozzuoli**, nonché gli **obblighi connessi con il conteggio e la registrazione delle persone a bordo**.
2. In virtù di quanto sopra, allo scopo di poter garantire l'espletamento in sicurezza delle operazioni di imbarco/sbarco passeggeri e/o veicoli secondo le disposizioni di seguito indicate ed al fine di assicurare un regolare conteggio ed una puntuale registrazione delle persone a bordo, tali attività non potranno essere svolte al di fuori delle banchine portuali all'uopo destinate e idonee, presenti nei porti del Circondario marittimo di Pozzuoli.
3. Ai fini della presente Ordinanza si intendono:
 - **addetto alla registrazione dei passeggeri**: il responsabile incaricato da una società di adempiere gli obblighi imposti dal codice ISM, ove applicabile, o un'altra persona incaricata da una società di trasmettere le informazioni relative alle persone a bordo della nave da passeggeri di sua gestione;
 - **Autorità Marittima**: l'Autorità Marittima locale presente nel porto di scalo;
 - **Ufficio Circondariale**: l'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli;
 - **Circondario**: il Circondario marittimo di Pozzuoli;
 - **Codice ISM**: il codice internazionale di gestione della sicurezza delle operazioni delle navi e per la prevenzione dell'inquinamento adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione A.741 (18) del 4 novembre 1993, come emendato;

- **passeggero**: qualsiasi persona trasportata che non sia un membro dell'equipaggio o altra persona per i suoi servizi o un bambino di età inferiore ad un anno (D.P.R. n. 435/1991, art. 1, comma 1, punto 45)
- **persone**: tutte le persone a bordo, senza distinzione d'età; quindi ogni persona che abbia accesso a bordo sia esso membro dell'equipaggio, passeggero o altro soggetto, inclusi coloro che viaggiano a titolo gratuito (es. tecnici, familiari, ospiti, personale delle società di navigazione, autorità in servizio d'ordine, bambini inferiori ad un anno, *etc.*);
- **porto**: un'area come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, ossia area diversa da un tratto di mare di giurisdizione che si estende fino alle strutture portuali permanenti più periferiche che costituiscono parte integrante del sistema portuale o fino ai limiti definiti da elementi geografici naturali che proteggono un estuario o un'area protetta affine;
- **servizio di linea**: una serie di collegamenti marittimi attraverso i quali si realizza un servizio tra gli stessi due o più porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi in cui si realizza una delle seguenti condizioni:
 - secondo un orario pubblicato;
 - con collegamenti così regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente;
- **società di navigazione**: l'armatore della nave da passeggeri o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, quali il gestore o il noleggiatore a scafo nudo, che abbiano assunto dall'armatore la responsabilità dell'esercizio della nave;
- **unità da passeggeri**: una nave adibita al trasporto di passeggeri in numero superiore a dodici (D.P.R. n. 435/1991, art. 1, comma 1, punto 25).
- **veicoli**: tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo, secondo la definizione di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (*Codice della strada*).

ARTICOLO 2

MODALITA' PER L'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI IMBARCO E SBARCO PASSEGGERI PRESSO UNA BANCHINA PORTUALE RICADENTE NEL CIRCONDARIO MARITTIMO

1. Ferme restando le disposizioni di carattere generale vigenti nell'ambito del Circondario relative alla sicurezza della navigazione e portuale, nonché le responsabilità in capo al vettore (o società di navigazione) previste dall'art. 409 del Codice della Navigazione per quanto attiene le procedure di sicurezza per l'imbarco/sbarco dei passeggeri e/o veicoli, i **comandanti delle unità navali da trasporto passeggeri e/o veicoli, prima di entrare e/o uscire da uno dei porti ricadenti nel Circondario**, devono comunicare, o richiedere se eventualmente non nota, all'Autorità marittima, via radio V.H.F., la banchina ove poter eseguire le operazioni di imbarco e/o sbarco dei passeggeri e/o dei veicoli, comunicando il numero totale delle persone presenti a bordo ed il porto di provenienza/destinazione. Salvo diverse disposizioni comunicate per tempo dall'Autorità Marittima, le operazioni di imbarco/sbarco passeggeri e/o veicoli dovranno sempre avvenire:
 - **nel porto di Pozzuoli**: sulla banchina "*Emporio Ovest*" o, in determinati casi appositamente autorizzati dall'Autorità marittima, sul molo Caligoliano, nell'area destinata alle operazioni commerciali;
 - **nel porto di Baia**: sulla banchina "Molo Sud";
 - **nel porto di Acquamorta**: sulla banchina commerciale "Primo Braccio Molo di sopraflutto",
 mentre l'eventuale sosta dell'unità avverrà nei punti di ormeggio appositamente assegnati dall'Autorità Marittima.
2. I **comandanti delle unità da passeggeri, durante le fasi di ingresso e uscita dal porto e ormeggio/disormeggio**, devono:
 - a) mantenere costantemente attivo l'ascolto radio V.H.F. sul canale 16;
 - b) evitare di impegnare il canale di accesso se sono già presenti altre unità in transito;
 - c) nella fase di ingresso nel porto, in caso di altra nave in manovra, attendere con la propria unità fuori dalle ostruzioni, in attesa che la prima abbia terminato le operazioni di ormeggio o disormeggio;
 - d) dare sempre la precedenza alle unità da trasporto passeggeri in uscita. Nello specifico, il diritto di precedenza parte dai seguenti momenti:

- in uscita: al momento in cui tutti i cavi di ormeggio dell'unità risultano mollati;
 - in entrata: al momento in cui l'unità si trovi al traverso delle ostruzioni.
- e) procedere alla minima velocità di governo, compatibile con la tipologia della nave, la capacità evolutiva, le dimensioni, l'effetto *squat* (sovrainnersione dell'unità determinata dalla velocità e dal battente di acqua sottochiglia) e le condizioni meteomarine presenti, procedendo però sempre in maniera da non creare onde di risacca che possano danneggiare altre unità o creare situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza della navigazione e portuale;
 - f) navigare solo per raggiungere il posto di ormeggio assegnato. Sono pertanto vietate evoluzioni o manovre non strettamente connesse a tale scopo e non richieste da comprovate esigenze di sicurezza della navigazione e/o forza maggiore;
 - g) quando agli ormeggi, evitare di manovrare contemporaneamente con altre unità, dando la precedenza all'unità che ha iniziato per prima il disormeggio e iniziando la manovra solo quando la prima ha superato le ostruzioni portuali in uscita;
 - h) prestare la massima attenzione ad eventuali zone di basso fondale e a possibili ulteriori pericoli per la navigazione, in relazione al proprio pescaggio, segnalando prontamente all'Autorità marittima ogni anomalia o criticità riscontrata;
 - i) nella fase di ingresso nel porto e sino al completamento della manovra di ormeggio, regolare i propri propulsori in maniera da limitare al massimo le emissioni di fumo da esse causate, provvedendo a regolare al regime minimo possibile i propri generatori di bordo e comunque evitando di provocare emissioni di fumo dense, continue ed abbondanti;
 - j) ormeggiare in modo da non intralciare il transito o la manovra di altre unità navali, rimanendo pronte a muovere, in caso di necessità, su ordine dell'Autorità Marittima;
 - k) tenere pronte le ancore per dare fondo all'occorrenza;
 - l) adottare tutte le misure previste dalla ColReg '72 con particolare riferimento all'utilizzo dei fanali di navigazione e dei prescritti segnali acustici;
 - m) ormeggiare, nel caso di ormeggio di fianco, mettendo obbligatoriamente i cavi in banchina. In caso di ormeggio di punta, oltre ai predetti cavi, rinforzare l'ormeggio agganciandosi al corpo morto, o se assente, filando a mare l'ancora;
 - n) effettuare l'ormeggio a regola marinaresca (con cavi idonei, non usurati, sufficientemente elastici ed in numero e resistenza adeguati);
 - o) utilizzare i soli punti preposti quali bitte, anelli, ganci e quant'altro specificatamente installato e collaudato per l'ormeggio;
 - p) mantenere la rampa/portellone/passarella rigorosamente chiusa e sgombra da personale fino al termine delle operazioni di manovra, che avviene quando i cavi/cime sono assicurati in banchina e l'unità non è più in movimento;
 - q) sospendere le manovre di ormeggio o disormeggio nei casi in cui vi sia il potenziale rischio di compromettere l'incolumità delle persone a bordo e/o a terra e quello di provocare danni all'unità stessa o a quelle eventualmente ormeggiate nelle immediate vicinanze;
 - r) in presenza di avverse condimeteo-marine, di pericoli o emergenze o particolari situazioni tecnico operative, adottare ogni azione necessaria e indispensabile per la sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, informando tempestivamente l'Autorità Marittima, che potrà indicare, in relazione all'assetto portuale, eventuali diverse e/o ulteriori indicazioni;
 - s) accertarsi, prima di disormeggiare, che la rampa/portellone/passarella di poppa sia completamente chiusa e sgombra da personale, passeggeri e/o veicoli;
 - t) assicurarsi che l'equipaggio sia dotato di idonei dispositivi di protezione individuale ai sensi del D.Lgs. n. 271/1999 e del D.Lgs. n. 81/2008 ove applicabile, atti a salvaguardare l'igiene, la salute e la sicurezza del lavoro a bordo, nonché di abbigliamento uniforme ed identificativo. Tali dispositivi di sicurezza dovranno essere, come previsto, rigorosamente conformi alle prescrizioni del D.Lgs n. 475/92 e ss.mm.ii. e marcati CE;
 - u) nella fase di pre-riscaldamento prima della partenza dal porto, nei 15 minuti precedenti il disormeggio, o comunque il più tardi possibile prima della partenza, le navi dovranno regolare i propri propulsori in maniera da limitare al massimo le emissioni di fumo da esse causate o utilizzando carburante raffinato, come da vigenti disposizioni in materia ambientale;

- v) adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto idoneo a scongiurare pericoli ed eventi lesivi di qualsiasi natura, a persone e/o cose, nonché a garantire lo svolgimento in sicurezza delle manovre.

3. I Comandanti delle unità da passeggeri, durante l'imbarco e/o lo sbarco di passeggeri e/o veicoli, devono:

- a) mantenere costantemente attivo l'ascolto radio V.H.F. sul canale 16;
- b) evitare categoricamente di espletare operazioni di rifornimento carburante, per la cui disciplina in ambito portuale si rimanda alle vigenti disposizioni in materia previste a livello locale;
- c) assicurarsi, nelle ore notturne e/o di scarsa visibilità, che l'area interessata dalle operazioni di imbarco e sbarco passeggeri e/o veicoli sia adeguatamente illuminata;
- d) assicurarsi che lo sbarco/imbarco dei passeggeri sia effettuato sotto la costante vigilanza dei membri dell'equipaggio all'uopo preposti, dotati di indumenti identificativi ad alta visibilità, che dovranno occuparsi, inoltre, della gestione del flusso dei passeggeri, vigilanza sul transito in sicurezza sulla rampa/portellone/passarella e controllo affinché non imbarchino persone estranee e/o non autorizzate;
- e) verificare che la rampa/portellone/passarella, una volta abbassata in banchina, sia stabile, in posizione idonea e il più possibile orizzontale e inoltre non abbia un'inclinazione tale da costituire pericolo per le operazioni di imbarco e sbarco di passeggeri e/o veicoli;
- f) assicurarsi che la rampa/portellone/passarella utilizzata per le operazioni di imbarco e sbarco passeggeri sia:
 - munita di apposita documentazione tecnica che ne attesti sempre l'idoneità ed i limiti operativi di carico, nonché la periodicità delle manutenzioni;
 - dotata di adeguato piano di calpestio antisdrucchiolo e di materiale catarifrangente alle estremità della base e/o lungo i corrimano;
 - in grado di consentire l'agevole transito di eventuali persone a mobilità ridotta (PMR) e munite degli opportuni accorgimenti – qualora applicabili – contenuti nelle indicazioni delle Linee guida ministeriali richiamate in preambolo.
- g) garantire, nei pressi dell'area di imbarco, un cartello amovibile di adeguate dimensioni che indichi l'orario previsto per la partenza ed il porto di destinazione, nonché il numero massimo di passeggeri che l'unità navale, in virtù della certificazione di sicurezza in possesso, è autorizzata a trasportare e il peso massimo consentito per i veicoli trasportabili nelle varie condizioni di carico;
- h) predisporre ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare pericoli ed eventi lesivi di qualsiasi natura, a persone e/o cose, durante dette operazioni, adottando, in particolare, ogni misura cautelare per il corretto instradamento dei passeggeri a bordo delle proprie unità;
- i) adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto idoneo, atto a garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri.

4. I Comandanti delle unità da passeggeri, durante la sosta in porto, devono:

- a) tenere in perfetta efficienza gli impianti e le attrezzature di bordo per fronteggiare eventuali emergenze, con particolare riferimento all'estinzione incendi ed esaurimento acqua, mantenendo, comunque, disattivati i sistemi radar di bordo ed attivo il sistema A.I.S. (*Automatic Identification System*);
- b) verificare periodicamente lo stato di usura dei cavi e delle cime di ormeggio, procedendo alla tempestiva sostituzione degli stessi quando necessario in considerazione del loro deterioramento;
- c) non tenere in acqua cavi di ormeggio in bando o altre cime sporgenti;
- d) tenere imbarcazioni, scale, pennoni, picchi/bighi di carico, gru o altre attrezzature in modo da non sporgere dal bordo nave sulla banchina;
- e) non effettuare lavori di manutenzione a bordo, salvo le piccole manutenzioni che non limitino l'efficienza dei servizi di sicurezza della nave e non siano incompatibili con la sicurezza delle operazioni commerciali in atto, con le merci esistenti a bordo, con le merci depositate in banchina, ed, in generale, con il mantenimento dello standard minimo di sicurezza della banchina/area portuale. Le suddette piccole manutenzioni dovranno essere effettuate nel

- pieno rispetto delle vigenti disposizioni di cui al D.lgs. n. 271/1999, D.lgs. n. 272/1999, D.lgs. n. 81/2008 ove applicabile e ad ogni altra eventuale norma di sicurezza sui luoghi di lavoro. La pitturazione delle murate esterne della nave è espressamente vietata;
- f) garantire costantemente e in tempi brevi, la prontezza operativa dell'unità nel caso in cui, a causa di condizioni meteo-marine particolarmente avverse o per qualsiasi esigenza di sicurezza portuale, dovesse rendersi necessario mollare gli ormeggi;
 - g) attivare punti luce addizionali nel lato nave prospiciente la banchina e assicurarsi che la rampa/portellone/passarella per salire a bordo, qualora abbassata, sia sempre adeguatamente illuminata;
 - h) adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto idoneo a scongiurare pericoli ed eventi lesivi di qualsiasi natura, a persone e/o cose, nonché a garantire la sosta in porto dell'unità in sicurezza.

ARTICOLO 3

ULTERIORI DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO PER LE OPERAZIONI DI IMBARCO E SBARCO PASSEGGERI E/O VEICOLI NEL PORTO DI POZZUOLI

1. Assistenza alle operazioni di imbarco/sbarco:

- a) le società di navigazione che effettuano il trasporto passeggeri e/o veicoli da e per la banchina "*Emporio Ovest*" del porto di Pozzuoli dovranno disporre di un adeguato servizio sulle banchine con personale proprio o, se presenti, delle società autorizzate ex art. 16 della Legge n. 84/1994 e ss.mm.ii. all'esecuzione del servizio portuale dedicato, allo scopo di indirizzare ordinatamente i passeggeri e i veicoli all'imbarco e di curarne il deflusso sia all'imbarco che allo sbarco. Il personale in parola dovrà essere dotato di indumenti identificativi della società di appartenenza, ad alta visibilità;
- b) nei giorni in cui si prevede un maggiore afflusso di passeggeri e/o veicoli (fine settimana, periodo natalizio, periodo pasquale, stagione estiva, ecc.), le società di navigazione o, se presenti, le società autorizzate ex art. 16 della Legge n. 84/1994 e ss.mm.ii. all'esecuzione del servizio portuale dedicato, dovranno impiegare un numero di personale adeguato alle previsioni dei traffici, dandone assicurazione all'Autorità marittima mediante apposita comunicazione a mezzo e-mail o pec agli indirizzi istituzionali;
- c) le società di navigazione o, se presenti, le società autorizzate ex art. 16 della Legge n. 84/1994 e ss.mm.ii. all'esecuzione del servizio portuale dedicato dovranno comunicare all'Autorità marittima i nominativi delle persone addette e i relativi compiti, comunicando in tempo utile eventuali variazioni.

2. Operazioni di imbarco/sbarco dei veicoli:

- a) per le operazioni di imbarco, i veicoli, nell'attesa di imbarcarsi, potranno sostare unicamente lungo le corsie dedicate presenti lungo la banchina "*Emporio Nord*" del porto di Pozzuoli. L'incolonnamento dei veicoli deve essere curato dal personale delle società di navigazione che hanno emesso il relativo titolo di viaggio o prenotazione o, se presenti, delle società autorizzate ex art. 16 della Legge n. 84/1994 e ss.mm.ii. all'esecuzione del servizio portuale dedicato. Lo stesso personale deve essere altresì in grado di fornire ai passeggeri tutte le informazioni necessarie ai tempi di attesa e relative agli orari di partenza delle navi;
- b) per le operazioni di sbarco, i veicoli che sbarcano dai traghetti sulla banchina "*Emporio Ovest*" del porto di Pozzuoli devono uscire dal porto osservando i sensi di marcia indicati dalla segnaletica verticale esistente ed orizzontale esistente, nonché seguendo le indicazioni fornite dal personale preposto sopraindicato, il quale dovrà occuparsi del corretto instradamento degli stessi.

3. Operazioni di imbarco/sbarco dei passeggeri:

- a) le operazioni di imbarco a bordo delle unità da trasporto passeggeri che effettuano scalo alla banchina "*Emporio Ovest*" del porto di Pozzuoli devono essere eseguite sotto la costante vigilanza del personale delle società di navigazione che hanno emesso il relativo titolo di viaggio o prenotazione o, se presenti, delle società autorizzate ex art. 16 della Legge n. 84/1994 e ss.mm.ii. all'esecuzione del servizio portuale dedicato.
In particolare, il suddetto personale preposto alle operazioni di imbarco deve:

- impedire tassativamente l'avvicinamento dei passeggeri alla zona di sicurezza definita al successivo art. 4 della presente Ordinanza nel corso delle manovre di ormeggio e disormeggio dell'unità;
- fare in modo che l'unità in arrivo sbarchi tutti i passeggeri ed imbarchi i bagagli prima di consentire ulteriori operazioni di imbarco dei passeggeri in partenza;
- vigilare e coadiuvare il personale di bordo affinché non vi siano eventi lesivi a danno dei passeggeri durante le operazioni di imbarco e sbarco e che sia, in ogni caso, sempre garantita la sicurezza delle operazioni in questione.

ARTICOLO 4

AREA DI SICUREZZA PROSSIMA AGLI ORMEGGI

1. A salvaguardia della pubblica e privata incolumità, nei porti ricadenti nel Circondario e sulle banchine all'uopo destinate, durante le manovre di ormeggio e disormeggio delle unità da trasporto passeggeri, sono tassativamente vietati il transito e la sosta di veicoli e pedoni a meno di 10 (dieci) metri dal ciglio banchina. In tale area è consentita solo la presenza del personale del Gruppo Ormeggiatori e/o del personale addetto al rifornimento del carburante.
2. Il personale delle società di navigazione o, se esistenti, delle società autorizzate ex art. 16 della Legge n. 84/1994 e ss.mm.ii. all'esecuzione del servizio portuale dedicato, ovvero il personale del locale Gruppo ormeggiatori, deve adoperarsi affinché la predetta area di sicurezza, presso la quale deve ormeggiare/disormeggiare l'unità da trasporto passeggeri, sia sgombra da veicoli e da pedoni.
3. A tal fine, le società di navigazione dovranno assicurare, in prossimità dell'area di banchina interessata dalle manovre di ormeggio/disormeggio, la predisposizione di apposita cartellonistica amovibile di sicurezza indicante il pericolo di cavi in tensione e valutare anche l'opportunità di assicurare, all'occorrenza, un idoneo sistema di recinzione, al fine di impedire potenziali pericoli all'incolumità delle persone durante le manovre di ormeggio/disormeggio e messa/sgancio cavi in banchina.

ARTICOLO 5

DISCIPLINA OBBLIGO DI CONTEGGIO E REGISTRAZIONE DELLE PERSONE A BORDO

1. Le navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso porti del Circondario, così come stabilito dal D.Lgs. n. 38/2020 in preambolo citato, al fine di migliorare il livello di sicurezza ed accrescere la possibilità di salvataggio dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio a bordo nei casi di emergenza, nonché di garantire una gestione più efficace delle operazioni di ricerca e soccorso e delle altre conseguenze degli incidenti in mare, sono tenute a comunicare all'Autorità marittima il numero e le informazioni relative alle persone a bordo, secondo le modalità di seguito indicate.
2. La società di navigazione dovrà predisporre un sistema di emissione titoli di viaggio/carta di imbarco che non permetta il rilascio di ulteriore bigliettazione al raggiungimento del numero massimo di trasportabilità per singola unità navale, anche in caso di vendita telematica (c.d. *booking online*) e/o bigliettazione presso sportelli. In caso di bigliettazione con sistema telematico, la società di navigazione di cui sopra dovrà altresì garantire, in aggiunta, il riscontro tra i titoli di viaggio emessi e passeggeri effettivamente imbarcati ad ogni singolo punto di approdo nonché la disponibilità di un sistema di *back-up*, in caso di malfunzionamento di quello informatico.
3. Il comandante dell'unità da trasporto passeggeri, prima di mollare gli ormeggi, dovrà accertarsi che il numero totale delle persone a bordo non superi la capacità massima prevista dalla certificazione di sicurezza dell'unità.
4. Il numero totale delle persone presenti a bordo è comunicato dal personale di bordo al comandante e dichiarato, al momento della partenza dell'unità, all'Autorità marittima via radio V.H.F. sul canale 16. Tale dato deve essere altresì annotato sul Giornale Nautico di bordo.
5. La società di navigazione, al fine di garantire la corretta attività di conteggio del numero delle persone a bordo, dovrà stabilire specifiche istruzioni, conformi alle vigenti normative in materia e al presente provvedimento, da mantenere a bordo dell'unità, la cui applicazione è di diretta responsabilità del Comandante della stessa.

6. Le navi da passeggeri in partenza da porti nazionali che effettuano viaggi la cui distanza dal porto di partenza a quello di scalo successivo supera 20 (venti) miglia nautiche, devono, attraverso la propria società di navigazione, dotarsi di una procedura di registrazione dei dati che garantisca l'acquisizione precisa delle informazioni di seguito indicate, nel rispetto delle tempistiche previste dal D.Lgs. n. 38/2020, tale da non ritardare indebitamente l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri e che eviti la presenza di più raccolte di dati sulla stessa rotta.
7. Le informazioni relative alle persone a bordo che dovranno essere raccolte prima della partenza e mantenute prontamente disponibili in caso di necessità e/o richiesta da parte delle Autorità competenti sono:
 - a) cognome, nome, genere, nazionalità, data di nascita;
 - b) cure e assistenza speciali che possono essere necessarie in caso di emergenza, se richiesto dal passeggero;
 - c) un numero di contatto in caso di emergenza, se richiesto dal passeggero.
8. Dette informazioni andranno raccolte, in aderenza alla vigente normativa sulla *privacy*, a cura della società di navigazione, al momento dell'emissione (anche telematica) del titolo di viaggio e successivamente riscontrate con documento di identità del passeggero in corso di validità avendo cura, altresì, di assicurarsi che all'atto dell'imbarco ogni passeggero sia munito di idoneo documento di identità, ai fini dell'eventuale riscontro. I soggetti che rifiutano i controlli non dovranno essere ammessi a bordo. A tale scopo, la società di navigazione dovrà predisporre idonei sistemi informativi per i passeggeri, sia presso i punti vendita dei titoli di viaggio che sulla piattaforma informatica di acquisto telematico.
9. Le informazioni di cui sopra, dovranno essere trasmesse/consegnate, a cura dell'*addetto alla registrazione*, al comandante dell'unità navale prima della partenza o al massimo 30 (trenta) minuti dopo e le stesse dovranno essere conservate da quest'ultimo, sino ad ultimazione del viaggio cui le stesse si riferiscono. Dette informazioni dovranno tempestivamente essere fornite all'Autorità marittima ove richiesto dalla stessa.
10. Nell'ambito del sistema di registrazione di cui al presente articolo, ciascuna società di navigazione dovrà nominare, per ciascuna delle unità navali gestite, con atto formale controfirmato dall'interessato, un "*addetto alla registrazione*" che sarà responsabile della conservazione e trasmissione delle informazioni raccolte all'Autorità designata in caso di necessità.

Il nominativo dell'addetto alla registrazione ed i relativi recapiti, dovranno essere comunicati (con allegato atto di nomina) all'Autorità marittima, prima dell'esercizio dell'unità.

ARTICOLO 6 ESENZIONI

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 38/2020, come meglio chiarito nella Circolare Titolo Sicurezza della Navigazione S.G. n° 165/2021 in preambolo citata, esiste la possibilità di concedere l'esenzione dall'obbligo della registrazione delle informazioni sui passeggeri per le navi nazionali ricadenti nel campo di applicazione della norma di che trattasi e che possiedono le caratteristiche di cui all'art. 7 commi 2 e 3 del medesimo provvedimento normativo.
2. Le società di gestione ai fini I.S.M. di una nave nazionale che ha diritto ad ottenere l'esenzione poiché conforme ai requisiti del citato articolo 7, comma 2 ovvero comma 3 del D.Lgs. n. 38/2020, dovrà presentare apposita istanza all'Autorità marittima nella cui giurisdizione ha sede operativa la società di gestione o, se essa abbia sede all'estero, all'Autorità marittima ove l'unità risulta iscritta, oppure, per le navi non rientranti nell'ambito di applicazione del Codice ISM, l'armatore provvederà ad avanzare istanza all'Autorità marittima di iscrizione dell'unità.
3. L'Autorità marittima competente, dopo adeguata istruttoria e valutazione del possesso dei requisiti, emetterà il pertinente provvedimento di esenzione, che sarà trasmesso al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera per l'aggiornamento della banca dati all'uopo sviluppata dalla Commissione europea.

ARTICOLO 7 SANZIONI

1. I contravventori alla presente Ordinanza, oltre che essere civilmente responsabili dei danni che dovessero essere arrecati a persone e/o cose, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca diversa fattispecie illecita, nella sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1174 del Codice della Navigazione o nel reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 dello stesso Codice.
2. In caso di imbarco di un numero di passeggeri superiore alla capacità massima prevista dalla certificazione di sicurezza dell'unità, il vettore (o società di navigazione) o il comandante della nave, oltre ad essere civilmente responsabili dei danni che dovessero derivare, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca diversa fattispecie illecita, nella sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1224 del Codice della Navigazione.
3. Per quanto concerne l'inosservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 38/2020, il vettore (o società di navigazione) o il comandante della nave, incorreranno nelle sanzioni previste dall'art. 11 del medesimo atto normativo.
4. Limitatamente al personale iscritto nella Gente di mare, la violazione dell'art. 1174 del Codice della navigazione importerà l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria di cui all'art. 1175 dello stesso codice.
5. L'Autorità marittima ha facoltà di disporre, in qualsiasi momento, accertamenti in banchina e a bordo di qualsiasi unità navale da trasporto passeggeri e/o veicoli ivi ormeggiata.

ARTICOLO 8 DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Autorità marittima, per ragioni di sicurezza portuale e marittima, può ordinare i rinforzi degli ormeggi o qualsiasi manovra ritenuta necessaria per la salvaguardia della vita umana, la sicurezza della navigazione e per la tutela delle strutture portuali. Potrà ordinare, altresì, per motivi di sicurezza, l'eventuale utilizzo del rimorchiatore portuale. Le spese derivanti dai provvedimenti adottati, in forza delle vigenti disposizioni normative e del presente comma, verranno addebitate alla società di navigazione destinataria del provvedimento d'ufficio.
2. L'Autorità marittima resterà manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza delle operazioni eseguite e del mancato rispetto del presente provvedimento, ovvero di ogni altra norma e/o regolamento a cui è comunque soggetto lo svolgimento delle operazioni di che trattasi.
3. Per quanto non disciplinato dalla presente Ordinanza si applicano le disposizioni vigenti in materia, di livello legislativo e regolamentare, sia di carattere unionale che nazionale.
4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione sarà assicurata, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii, mediante:
 - pubblicazione nella sezione "Ordinanze" del sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli;
 - trasmissione via pec ai vettori (o società di navigazione) dedite al trasporto di passeggeri e/o veicoli via mare già operanti nei porti del Circondario, ai servizi tecnico-nautici del porto di Pozzuoli e agli altri Enti ed Amministrazioni locali.

ARTICOLO 9 ABROGAZIONI

1. Il presente provvedimento abroga e sostituisce gli articoli 18 e 19 dell'Ordinanza n. 68/2012 in data 31.08.2012 in preambolo citata.
2. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni che risultino in contrasto con le disposizioni di cui alla presente Ordinanza e tutti gli altri provvedimenti che siano in contrasto con la stessa.

Pozzuoli, lì 01/02/2022.-

**IL COMANDANTE
T.V. (CP) Mario ATELLA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa